

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1609 DELLA COMMISSIONE**del 1° giugno 2023****recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino in determinate zone del Mare del Nord. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il 22 febbraio 2023 la Germania ha informato la Commissione della presenza di un errore nel regolamento delegato (UE) 2023/340. L'errore riguarda una frase contenuta nella raccomandazione comune e non recepita nel regolamento delegato (UE) 2023/340, più precisamente la decorrenza dell'efficacia delle misure di conservazione nel settore della pesca nelle zone centrale e orientale del Sylter Aussenriff [zone 1(10)] prevista dal 1° maggio 2023.
- (3) Il 28 febbraio 2023 la Germania ha informato la Commissione della presenza di altri errori tecnici nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2023/340 riguardanti la designazione della zona economica esclusiva neerlandese e le coordinate geografiche della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese.
- (4) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'articolo 3, paragrafo 1, e gli allegati I e VI del regolamento delegato (UE) 2017/118.
- (5) Poiché le rettifiche previste dal presente regolamento hanno un impatto diretto sulle attività di pesca nelle zone soggette a misure di conservazione in tale settore, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così rettificato:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d):

«d) nelle zone 1(10), le misure di conservazione nel settore della pesca hanno effetto dal 1° maggio 2023.».

- 2) Gli allegati I e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/340 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nelle zone Sylter Aussenriff, Borkum-Riffgrund, Doggerbank e Östliche Deutsche Bucht e Klaverbank, Friese Front e Centrale Oestergronden (GU L 48 del 16.2.2023, pag. 18).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I e VI del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono così rettificati:

1) nell'allegato I, la lettera c) relativa alla zona 1(11) è sostituita dalla seguente:

«c) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E.»;

2) nell'allegato VI, la lettera c) relativa alle zone 4(3), zona di gestione A del Borkum-Riffgrund, è sostituita dalla seguente:

«c) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 53,724495° N 6,345843° E a 54,016833° N 6,095963° E.»;

3) nell'allegato VI, la lettera c) relativa alle zone 4(3), zona di gestione B nel Doggerbank, è sostituita dalla seguente:

«c) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese da 55,365081° N 4,260850° E a 55,645558° N 3,637590° E.».
